

COMUNE DI GRADO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA ACCONCIATORE TATUAGGIO E PIERCING

Approvato con deliberazione consiliare n.48 del 27/12/2017
Modificato con deliberazione consiliare n. 25 del 29/07/2021

IL SINDACO
Dario Raugna

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

INDICE GENERALE

TITOLO I Principi generali

Art. 1	Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Esclusioni
Art. 4	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Art. 5	Casi soggetti a SCIA
Art. 6	Casi soggetti a comunicazione
Art. 7	Attività esercitate in forma mista dalla medesima impresa
Art. 8	Attività esercitate in forma promiscua dalla medesima impresa
Art. 9	Attività esercitate nella stessa sede da parte di imprese diverse
Art. 9 bis	Affitto di cabina/poltrona/postazione di lavoro/box
Art.10	Vendita di prodotti cosmetici
Art.11	Sospensione volontaria dell'attività
Art.12	Orario
Art.13	Tariffe

TITOLO II Norme specifiche per l'attività di estetista e acconciatore

Art.14	Requisiti morali per l'accesso all'attività
Art.15	Requisiti professionali per l'accesso all'attività
Art.16	Esercizio dell'attività
Art.17	Superfici minime dei locali
Art.18	Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali
Art.19	Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari delle attrezzature e degli apparecchi elettromedicali

TITOLO III Norme specifiche per l'attività di tatuaggio e piercing

Art.20	Requisiti morali per l'accesso all'attività
Art.21	Percorso formativo per l'accesso all'attività
Art.22	Superfici minime dei locali
Art.23	Requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici
Art.24	Requisiti delle attrezzature e organizzativi per l'esercizio dell'attività
Art.25	Piercing al lobo dell'orecchio

TITOLO IV
Disposizioni transitorie e sistema
sanzionatorio

Art.26	Disposizioni transitorie.....
Art.27	Revoca dell'autorizzazione, sospensione dell'attività e provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti
Art.28	Sanzioni
Art.29	Entrata in vigore.....

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

1. Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, siano esse esercitate in forma di impresa individuale o in forma di società, in forma artigianale o commerciale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, sono disciplinate dalla L.R. 22/04/2002 n.12 e s.m.i., dai relativi Regolamenti regionali di attuazione e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Le attività di tatuaggio e piercing sono disciplinate dalla L. R. 12/04/2012 n.7 e s.m.i e dal Regolamento approvato con D.P.R. 14/04/2014 n.064/Pres., nonché dal presente Regolamento.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. **attività di estetista:** comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla L.04/01/1990 n.1, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici.
Sono tenuti al rispetto della normativa vigente anche i soggetti che svolgono l'attività di estetista, utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'elenco allegato alla L. 04/01/1990 n.1.
Rientrano pertanto nell'attività di estetista, oltre ai massaggi a scopo estetico, anche le seguenti attività: centro di abbronzatura o "solarium", ginnastica estetica, disegno epidermico o trucco semi-permanente, sauna e bagno turco; realizzazione del make-up (fatta eccezione per la realizzazione del make-up a scopo promozionale e dimostrativo effettuato saltuariamente nelle profumerie, farmacie o esercizi simili, ferma restando una minima garanzia relativa agli aspetti igienico-sanitari per l'effettuazione del trucco);
 - b. **attività di acconciatore:** comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e di ogni altro servizio inerente o complementare.
L'attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile sia su persone di sesso femminile;
 - c. **attività di tatuaggio:** consiste nella colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica mediante aghi, compreso il

trucco permanente e qualsiasi altra tecnica finalizzata a formare disegni o figure indelebili o permanenti;

- d. **attività di piercing:** la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano, allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni o monili di diversa forma o fattura;
- e. **qualificazione professionale:** il requisito professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale, per l'esercizio delle attività in forma imprenditoriale;
- f. **qualifica professionale:** il requisito professionale per l'esercizio delle attività in forma non imprenditoriale, valido ai fini del lavoro subordinato;
- g. **responsabile tecnico o direttore d'azienda:** la persona in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio della specifica attività;
- h. **requisiti igienico-sanitari e di sicurezza:** i requisiti elencati agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento, per quanto riguarda le attività di estetica e di acconciatore, e agli artt. 23 e 24 per quanto riguarda le attività di tatuaggio e piercing;
- i. **apparecchiature elettromeccaniche:** gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla L. 04/01/1990 n.1;
- j. **attività stagionale:** l'attività svolta nell'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo - anche frazionato - non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180;
- k. **attività temporanea:** l'attività svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare;
- l. **attività prevalente:** l'attività che, in caso di esercizio in forma mista o promiscua, produce il maggior volume d'affari; la destinazione d'uso dei locali dovrà essere compatibile con l'attività prevalente;
- m. **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):** la dichiarazione con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.
La ricevuta di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività stessa;
- n. **gestione di reparto:** l'affidamento, da parte del titolare di attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, organizzato su più reparti in relazione alla gamma o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, a favore di un soggetto, che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto;
- o. **affitto di cabina/poltrona/postazione di lavoro/box:** la concessione in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, da parte dei titolari di attività di estetista, di acconciatore, di attuatore e piercer regolarmente in esercizio di una cabina, di una poltrona, di una postazione di lavoro o box della propria attività e le attrezzature funzionali alle prestazioni svolte, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in

materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria per svolgere in proprio la medesima attività per uno o più giorni alla settimana o frazioni di giornata.

Art. 3

Esclusioni

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a. le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, di massaggiatore sportivo, di naturopatia, di ginnastica sportiva o fitness, di miglioramento dell'equilibrio psicofisico ed energetico dell'individuo (riflessologia, kinesifisiologia, shiatsu, training autogeno, discipline olistiche e simili);
 - b. l'attività di onicotecnico, consistente nell'applicazione e/o ricostruzione e/o decorazione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché dell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decolorazione;
 - c. l'applicazione di ciglia finte, consistente nell'apposizione temporanea di ciglia posticce mediante sostanze collose, non rientranti nei prodotti cosmetici;
 - d. l'attività di lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (ad esempio, la realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona.
2. Sono in ogni caso escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento tutte le prestazioni che per le loro finalità rientrano nei settori riservati all'esclusiva competenza degli esercenti professioni ed arti sanitarie e, quindi, soggette ad abilitazioni specifiche.
3. Non è soggetta al presente Regolamento la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva.
Le modalità di svolgimento dell'attività normate dal presente Regolamento all'interno di tali strutture sono disciplinate dalla normativa di settore.

Art. 4

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art.24 della L.R. n.12/2002.
2. La segnalazione certificata di inizio attività contiene le seguenti attestazioni per l'esercizio di acconciatore ed estetista:
 - requisiti richiesti dalla L.R. 12/2002 e suoi Regolamenti;
 - indicazione del responsabile tecnico/direttore d'azienda in possesso dell'idoneità professionale, comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art.17 del

presente Regolamento;

- conformità dei locali alla normativa urbanistica ed edilizia, nonché ai requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e apparecchi elettromeccanici di cui agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento;

per l'esercizio di tatuaggio e piercing:

- requisiti richiesti dalla L.R. 7/2012 e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.Reg. 14 aprile 2014 n.64 e dal presente Regolamento;
- conformità dei locali alla normativa urbanistica ed edilizia, nonché ai requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici di cui all'art.23 e delle attrezzature e organizzativi di cui all'art.24 del presente Regolamento.

2 bis. L'imprenditore che intende affittare una poltrona/cabina/postazione di lavoro/box è tenuto ad autocertificare il rispetto di tutte le norme previste nel Regolamento comunale, limitatamente alla porzione di immobile che utilizzerà per l'esercizio dell'attività.

È tenuto inoltre a dichiarare se utilizzerà esclusivamente le attrezzature o apparecchiature elettromeccaniche già in dotazione al locatore, ovvero se farà uso anche di altre di diretta proprietà. In tal caso dovrà produrre elenco completo delle stesse, corredato dalle relative dichiarazioni di conformità e schede tecniche, ove previste.

3. Alla SCIA dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:

- a. planimetria quotata dei locali dove si intende esercitare l'attività, in scala non inferiore a 1:100 o 1:200, con l'indicazione della disposizione delle attrezzature, dell'arredamento, delle postazioni di lavoro, dei servizi igienici, ecc.
Nel caso di affitto di poltrona o di cabina, la planimetria evidenzia le strutture/attrezzature che sono oggetto del contratto di affitto;
- b. relazione tecnica illustrativa firmata da un tecnico abilitato, con indicazione delle caratteristiche tecniche dei locali, delle modalità di approvvigionamento idrico e di quelle di scarico fognario;
- c. relazione tecnica dell'impianto di aerazione artificiale firmata da un tecnico abilitato;
- d. elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della marca, modello e matricola e indicazione della certificazione.

4. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere tenuta a disposizione nei locali per i quali è stata presentata ed esibita ai funzionari ed agenti incaricati del controllo.

5. Il SUAP invierà copia della SCIA all'ASUGI per il seguito di competenza.

Art. 5

Casi soggetti a SCIA

1. A segnalazione certificata di inizio attività sono sottoposti i seguenti casi:

- a. nuova apertura, anche a carattere stagionale, temporanea o a titolo gratuito, di attività di estetista, acconciatore e di tatuaggio e piercing;
- b. trasferimento in altri locali in ambito comunale;

- c. sostituzione/nomina del responsabile tecnico/direttore d'azienda per l'esercizio dell'attività di estetista e acconciatore nell'ambito della società non artigiana;
- d. sostituzione di uno o più soggetti professionalmente qualificati per l'attività di estetista e/o di acconciatore, nell'ambito della società artigiana;
- e. ampliamento e riduzione della superficie dei locali ove viene già regolarmente svolta l'attività: l'ampliamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa edilizio-urbanistica ed igienico-sanitaria, mentre la riduzione è consentita nel rispetto dei limiti minimi di superficie di cui agli artt. 17 e 22, rispettivamente per le attività di estetista e acconciatore e per le attività di tatuaggio e piercing;
- f. trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, compresa la reintestazione a fine rapporto di affittanza, finalizzato all'esercizio dell'attività.
Ciò comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge.
Il subentrante deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività entro 30 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- g. variazione della ragione sociale dell'impresa;
- h. affitto di poltrona/cabina/postazione di lavoro/box.

Art. 6

Casi soggetti a comunicazione

1. E' soggetta a comunicazione, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, la cessazione dell'attività, da presentarsi entro 30 giorni dalla stessa, con contestuale restituzione del titolo autorizzativo.
2. E' altresì soggetta a comunicazione, da effettuarsi con le modalità e la tempistica di cui all'art.11 del presente Regolamento, la sospensione temporanea volontaria dell'attività, e la comunicazione di riapertura anticipata, rispetto a quanto già comunicato, dell'attività in regime di sospensione.
3. Sono soggette a comunicazione tutte le variazioni societarie che non comportino subingresso, ferma restando la disciplina della SCIA per la modifica dei soci in possesso di qualificazione nella società artigiana o del direttore tecnico nel caso di società non artigiana.
4. L'affidamento in gestione di un reparto è comunicata dal titolare, che rimane soggetto alle sanzioni di cui al presente Regolamento.
Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio, ove il reparto è collocato, e non disporre di accesso autonomo.
L'affidamento in gestione di reparto non è consentito alle imprese artigiane individuali o societarie

Art. 7

Attività esercitate in forma mista dalla medesima impresa

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore o a quella di tatuaggio e piercing, dalla medesima impresa e nella medesima sede, in unità funzionali fra loro collegate, aventi ognuna di esse i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.

I locali generali, quali depositi, reception, sala d'attesa, servizi igienici e spogliatoi, possono essere in comune.

2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art.10 della L.R. 12/2002, i singoli soci partecipanti, che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. Nel caso di impresa non artigiana deve essere designato un direttore tecnico in possesso della qualificazione professionale per ogni attività.

Art. 8

Attività esercitate in forma promiscua dalla medesima impresa

1. Le attività di estetista, acconciatore o tatuaggio e piercing, possono essere esercitate dalla medesima impresa, congiuntamente ad altre attività estranee al campo di applicazione della L.R. 12/2002, in unità funzionali fra loro collegate, purché nel rispetto del presente Regolamento e delle leggi e Regolamenti disciplinanti le attività estranee.
2. In tal caso, a ciascuna attività deve essere assegnata un'autonoma unità funzionale. Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.
3. Le unità funzionali, relative alle attività di estetista e acconciatore, devono possedere le caratteristiche previste dagli articoli 18 e 19, e quelle relative alle attività di tatuaggio e piercing le caratteristiche previste dagli artt. 23 e 24 del presente Regolamento.

Le unità funzionali, relative alle attività estranee al campo di applicazione della L.R. n.12/2002, devono possedere le caratteristiche previste dalle leggi di settore che le disciplinano e possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali sala d'attesa e reception.

Art. 9

Attività esercitate nella stessa sede da parte di imprese diverse

1. E' possibile l'utilizzazione di un medesimo locale, da parte di due imprese diverse, anche di diversa attività, rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento, a condizione che le stesse siano opportunamente distinte, in qualsiasi modo, ma comunque in maniera tale da non ingenerare confusione nell'utente.

Nel caso di due attività coesistenti nei medesimi locali, ogni attività è tenuta al rispetto delle

superfici minime, dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature; le due attività possono avere spazi in comune, quali ingresso e sala d'attesa, fatte salve specifiche norme igienico-sanitarie per le rispettive attività.

2. E' possibile l'utilizzazione di un medesimo locale, da parte di due imprese diverse, di cui una operante anche in settori estranei all'ambito di applicazione del presente Regolamento, a condizione che le stesse siano opportunamente distinte, in qualsiasi modo, ma comunque in maniera tale da non ingenerare confusione nell'utente.

Nel caso di due attività coesistenti nei medesimi locali, l'attività rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento è tenuta al rispetto delle superfici minime, dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature e a quanto previsto dal presente Regolamento, mentre le altre attività sono tenute al rispetto delle particolari norme di settore; tali attività possono avere spazi in comune, quali ingresso e sala d'attesa, fatte salve specifiche norme igienico-sanitarie per le rispettive attività.

Art. 9 bis

Affitto di cabina/poltrona/postazione di lavoro/box

1. Non è ammesso il subingresso fra imprese che svolgono l'attività di acconciatura, estetica, tatuaggio, piercing per effetto di un contratto di affitto di poltrona/cabina/postazione di lavoro/box.
2. Alla scadenza del contratto di affitto la disponibilità della poltrona/cabina/postazione/ box torna in capo al locatore.
3. In caso di comunicazione di cessazione dell'attività del locatore decade il rapporto di affido, pertanto, anche l'affittuario/conducente di poltrona/cabina/postazione/box è tenuto a presentare la relativa comunicazione di cessazione.
4. Qualora venissero rilevate condizioni strutturali insufficienti, nell'ambito della poltrona/cabina/postazione di lavoro/box, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati a carico del locatore in quanto responsabile della poltrona come da contratto stipulato.
5. L'affittuario risponde personalmente di eventuali comportamenti non conformi afferenti alla propria attività.

Art. 10

Vendita di prodotti cosmetici

1. Alle imprese esercenti le attività normate da questo Regolamento, svolte in forma artigiana o imprenditoriale, che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 29/05.
Viene in ogni caso applicata la L.R. 29/05 in caso di vendita di prodotti diversi da quelli sopra indicati.
2. La superficie destinata all'attività di commercio dei prodotti, di cui al comma precedente, è esclusa dal computo delle superfici minime previste, per l'esercizio delle singole attività,

dagli artt. 17 e 22 del presente Regolamento.

3. L'offerta a titolo gratuito di tisane o bevande, ai clienti nell'ambito delle attività di cui al presente Regolamento, non costituisce somministrazione di alimenti e bevande e pertanto non prevede la presentazione di una SCIA, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari in materia di alimenti.

Art. 11

Sospensione volontaria dell'attività

1. Qualora la sospensione dell'attività sia superiore a trenta giorni consecutivi, ferme restando le eventuali incombenze nei confronti della Camera di Commercio competente, l'interessato deve inoltrare comunicazione scritta al SUAP, da far pervenire prima dell'inizio della sospensione medesima, salvo casi di forza maggiore.
2. La comunicazione deve riportare la data di inizio e di fine della sospensione.
3. La sospensione, di cui al comma 1, non può superare i 12 mesi.
Nel caso di gravi e circostanziati motivi, o cause di forza maggiore, l'operatore può chiedere preventivamente allo Sportello Unico l'autorizzazione a sospendere l'attività per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
4. E' soggetta a comunicazione preventiva anche la riapertura anticipata dell'attività.

Art. 12

Orario

1. Gli orari giornalieri e le eventuali giornate di chiusura sono autonomamente stabiliti dal titolare dell'attività, in conformità a quanto previsto per le attività produttive dalla vigente normativa.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario e le eventuali giornate di chiusura, in modo da essere ben visibili all'interno e all'esterno dei locali.

Art. 13

Tariffe

1. Le tariffe devono essere esposte nel locale ove è svolta l'attività autorizzata, in maniera ben visibile al pubblico.

TITOLO II

Norme specifiche per l'attività di estetista e acconciatore

Art. 14

Requisiti professionali per l'accesso all'attività

1. L'inizio e lo svolgimento dell'attività di estetista e di acconciatore è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia.
2. I requisiti di cui al primo comma devono essere posseduti:
 - a) dal titolare dell'impresa individuale;
 - b) dal legale rappresentante della società e da tutti i componenti l'organo di amministrazione;
 - c) dal responsabile tecnico/direttore d'azienda.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda all'art.85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

Art. 15

Requisiti professionali per l'accesso all'attività

1. Lo svolgimento dell'attività di estetista e di acconciatore è subordinato al possesso della relativa qualificazione professionale, conseguita ai sensi degli artt. 26 e 28 della L.R. 12/2002 e s.m.i.
2. La qualificazione professionale di cui sopra deve essere posseduta
 - a) nel caso di imprese artigiane:
 - dal titolare nel caso di impresa individuale;
 - da tutti i soggetti indicati all'art.10 della L.R. 12/2002 nel caso di società;
 - dall'eventuale gestore di reparto;
 - b) nel caso di imprese non artigiane:
 - dal responsabile tecnico/direttore d'azienda;
 - dall'eventuale gestore di reparto.
3. Il nominativo del/dei responsabili tecnici deve essere comunicato alla Camera di Commercio per l'iscrizione nel repertorio economico amministrativo (R.E.A.) o, per le imprese artigiane, per l'annotazione nella sezione speciale del registro imprese.

Art. 16

Esercizio dell'attività

1. Le attività di estetista e acconciatore possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di società, artigiana o non artigiana.
2. Se si tratta di società artigiana (ex art.10 L.R. 12/02) deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale.

3. Se si tratta di impresa non artigiana, deve essere individuato il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
4. Per ogni sede o unità locale dell'impresa, in cui viene esercitata l'attività di estetista o acconciatore, è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico/direttore d'azienda in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.
5. E' fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista o di acconciatore presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso, ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
6. Gli acconciatori, nell'esercizio della propria attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, tradizionalmente complementari all'attività principale.
7. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista o acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Art. 17

Superfici minime dei locali

1. locali da adibire all'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità con destinazione d'uso di servizi, devono possedere una superficie minima di mq.20.

Tale superficie va calcolata al netto e pertanto con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, servizio igienico, ripostiglio, attesa per il pubblico e di ogni altro locale accessorio, compreso l'eventuale spazio destinato a esposizione e vendita, anche di prodotti di cui all'articolo precedente.

In tale superficie complessiva potranno operare fino a due addetti; per ogni posto di lavoro in più si prevede una ulteriore superficie di mq.6 per gli acconciatori mentre, ai fini dello svolgimento delle specifiche attività di estetista, le postazioni di lavoro devono avere le seguenti superfici minime:

- mq. 8 per i locali in cui è prevista la presenza dell'operatore;
- mq. 6 per i locali in cui è prevista l'installazione di lampade abbronzanti (facciali, docce e lettini solari) o macchinari per l'uso dei quali non è prevista la presenza dell'operatore.

Devono essere previsti locale/spazio per attesa/reception/attività amministrative ed almeno i seguenti locali/spazi accessori:

- a) servizio igienico, dotato di anti bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno.

Il servizio igienico deve essere ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale.

Il servizio igienico deve essere dotato di lavabo, con comandi della rubinetteria

preferibilmente non manuali, per l'erogazione dell'acqua, distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido, contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Per gli operatori maschi e femmine devono essere di regola realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro.

Qualora il numero complessivo di potenziali presenze contemporanee sia maggiore di 10, deve essere realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo degli utenti;

- b) uno spogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per ogni addetto, per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e di un adeguato numero di sedili; qualora il numero degli operatori sia superiore a 5, nel caso di operatori di ambo i generi, è necessario prevedere spogliatoi divisi per sesso;
- c) ripostiglio con vaschetta per i materiali ed attrezzature per la pulizia; qualora per ragioni strutturali e in relazione alla dimensione dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio adeguato dotato di idonei contenitori per il deposito e dovrà essere installato nel servizio igienico un rubinetto a gommata adatto alla captazione dell'acqua tramite secchi o simili;
- d) i locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, con idonea rubinetteria a comando non manuale, ove ciò sia compatibile con le esigenze della lavorazione, ed idonei lavandini fissi.
Di regola le postazioni di lavoro/box, dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es.: massaggi, peeling, applicazione di fanghi, pulizia del viso), devono essere dotate di lavamani con acqua potabile calda e fredda, si può derogare dall'installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box adiacenti (lavabo in comune), deve essere previsto un vano/spazio doccia per gli utenti, se richiesto dai trattamenti eseguiti (es: massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi) e comunque almeno 1 doccia ogni 4 locali o box destinati a tali trattamenti.

Art. 18

Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali

1. L'attività di estetista e di acconciatore deve essere svolta in locali funzionalmente collegati tra loro e devono essere distinti e con accesso separato da locali con altra destinazione d'uso o soggetti a specifiche autorizzazioni.
2. I locali da adibire all'attività di estetista e acconciatore devono possedere, per quanto riguarda altezza dei locali, illuminazione, microclima, aerazione naturale o artificiale, isolamento, servizi igienici e spogliatoi e caratteristiche tecniche dei vani, quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n.2117 del 16.11.2013 e nel Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n.81.
3. Nei mesi freddi deve essere garantita una temperatura interna compresa tra i 18° e i 20° C.
4. Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione, il pavimento deve essere impermeabile, le pareti ed il soffitto intonacati a superficie liscia, in

tinta chiara, le pareti dovranno essere impermeabili per un'altezza di almeno metri 2 dal piano di calpestio.

5. Il locale di lavorazione deve essere dotato di lavabi con acqua corrente potabile, calda e fredda, e di arredi di facile pulizia.
6. L'esercizio deve essere dotato di biancheria pulita per ogni cliente (preferibilmente monouso, quella da riutilizzare va sanificata prima di ogni singolo uso) contenuta in appositi armadietti chiusi, di contenitori con coperchio lavabili e disinfettabili per la biancheria sporca e per i rifiuti.
7. Eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto del locale mediante setti divisorii rivestiti in materiale liscio, lavabile e disinfettabile fino all'altezza di metri 2 dal pavimento e dovranno essere dotate di lavapiedi.
8. I locali dell'esercizio devono essere tenuti in ottimali condizioni di massima pulizia e quelli ove si eseguono le prestazioni devono essere periodicamente disinfettati, secondo le indicazioni dell'Azienda Sanitaria.
9. La sauna e il bagno turco, qualora vengano messi a disposizione di più utenti contemporaneamente e di sesso diverso, devono essere dotati di spogliatoio utenti, servizio igienico e doccia divisi per sesso, di un locale/zona post trattamento per il relax e di dispositivi di allarme per attivare l'assistenza in caso di malore dell'utente, collocati in luoghi presidiati.
10. Gli impianti tecnologici devono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative
11. Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, con l'eventuale suddivisione in box, va garantita la privacy dei clienti e vanno assicurate adeguate condizioni di illuminazione naturale diretta o indiretta e di ventilazione naturale, nei casi di insufficiente ventilazione naturale è ammesso il ricorso a sistemi di ventilazione/aerazione artificiale, realizzati secondo le norme di buona tecnica.
12. Qualora presente, l'impianto aeraulico deve essere realizzato in conformità alla norma tecnica UNI 10339 e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato.
13. Qualunque variazione o modifica nell'utilizzo dei locali, rispetto a quanto dichiarato in sede di apertura, dovrà essere comunicato all'Azienda Sanitaria e a questo Comune.
14. In presenza di lavoratori dipendenti, i locali dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e nell'esercizio delle diverse attività svolte dovranno essere utilizzati i dispositivi individuali di protezione (DPI) indicati dal datore di lavoro (guanti ed eventuali altri dispositivi)

Art. 19
Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari
delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici

1. Le attrezzature ed apparecchiature utilizzate per l'esercizio dell'attività di estetista e acconciatore devono soddisfare i seguenti requisiti igienici e di sicurezza:
 - a. gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini devono essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona;
 - b. le attrezzature e le apparecchiature dell'esercizio devono essere tenute costantemente e scrupolosamente pulite.
Gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere disinfettati o sterilizzati con procedure ritenute idonee dalla competente Azienda Sanitaria;
 - c. tutti gli strumenti taglienti, potenzialmente pericolosi per i clienti o per l'operatore, devono essere di regola monouso (rasoi, aghi, lamette) mentre quelli che devono essere riutilizzati (ad esempio, strumenti per manicure e pedicure) vanno sterilizzati prima di ciascun uso;
 - d. gli strumenti che devono essere riutilizzati vanno sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione deve essere effettuata da strutture regolarmente autorizzate ovvero dall'operatore nell'esercizio dove vengono eseguite le prestazioni;
 - e. eventuali rifiuti speciali taglienti (aghi, lamette e altri strumenti taglienti monouso utilizzati) dovranno preventivamente essere posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi e dovranno essere smaltiti a norma di legge;
 - f. nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere previamente lavata e disinfettata;
 - g. eventuali spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
 - h. i sedili, se forniti di poggiatesta, devono essere rivestiti con carta o teli da cambiarsi per ogni persona;
 - i. i prodotti cosmetici impiegati, depositati in apposito locale/spazio, devono essere conformi alle vigenti normative e correttamente conservati nella loro confezione originaria;
 - j. è vietato l'uso del piumino per cospargere la cipria o il talco sulla pelle, a tal fine si devono usare polverizzatori o batuffoli di cotone da eliminare dopo l'uso;
 - k. qualora, durante procedimenti tecnici di lavorazione, vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste o nocive, è necessaria un'areazione immediata dell'ambiente;
 - l. durante l'eventuale applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che vengano accese fiamme;
 - m. qualora durante l'esercizio dell'attività si sospetti la presenza di affezioni cutanee, o degli annessi, è necessario indirizzare il cliente alle competenti strutture sanitarie;

- n. deve essere sempre presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione, al fine di consentire la gestione di incidenti o complicità che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attività.
Per il trattamento di piccole ferite o lesioni della cute devono essere utilizzati esclusivamente prodotti registrati dal Ministero della Salute in applicazioni monouso.
Rimane inoltre applicabile quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro;
- o. durante l'attività il personale deve costantemente osservare le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abito da lavoro di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia;
- p. l'attività va condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, anche sulla base della valutazione dei rischi, a tutela del lavoratore.
- q. tutte le apparecchiature elettromeccaniche devono essere conformi alla vigente normativa, munite di dichiarazione di conformità e mantenute costantemente in perfetto stato di manutenzione.
Devono essere presenti, ove richiesto dalle norme di legge in materia, le certificazioni di conformità ed i manuali d'uso delle apparecchiature.
Durante l'esercizio dell'attività tutti gli operatori devono attenersi alle norme indicate dal produttore per la manipolazione delle attrezzature e apparecchi elettromeccanici utilizzati e nel caso di utilizzo di apparecchiature per la depilazione estetica funzionante a luce pulsata o laser, o di dermografo per micropigmentazione ovvero di altre apparecchiature per le quali il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n.110 preveda che il trattamento debba essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal costruttore o da altro soggetto competente adeguata formazione;
- r. va garantita la sicurezza degli utenti, connessa all'uso di lampade abbronzanti: deve essere data evidenza ai clienti sui possibili rischi connessi all'esposizione a radiazioni UV e delle precauzioni da adottare prima dell'esposizione, mediante l'affissione di avvisi/documenti informativi;
- s. per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, deve essere evitato l'uso promiscuo delle attrezzature in uso ai soggetti, concedente ed affittuario coinvolti nell'affitto di cabina/poltrona/postazione di lavoro/box.

TITOLO III

Norme specifiche per l'attività di tatuaggio e piercing

Art. 20

Requisiti morali per l'accesso all'attività

1. L'inizio e lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia.
2. I requisiti, di cui al primo comma, devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante della società, dal responsabile tecnico e da tutti i soggetti di cui all'art.85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

Art. 21

Percorso formativo per l'accesso all'attività

1. Per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing sarà necessario aver effettuato il percorso formativo previsto dall'art.4 della L.R. 7/2012 e dall'art.9 del D.P.R. 064/Pres dd.14/04/2014, di durata non inferiore a novanta ore, finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione nell'esercizio delle attività di tatuaggio e di piercing.
2. Fino all'avvenuta istituzione dei corsi, coloro che intendono praticare l'attività di tatuaggio e piercing dovranno autocertificare di essere a conoscenza dei requisiti igienico-sanitari organizzativi e delle caratteristiche e modalità di utilizzo delle attrezzature e apparecchiature elettromeccaniche per lo svolgimento dell'attività e l'impegno a partecipare al primo corso utile obbligatorio istituito dalla Regione o da altro organismo accreditato, dichiarando successivamente gli estremi dell'attestato conseguito.

Art. 22

Superfici minime dei locali

1. I locali da adibire all'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità con destinazione d'uso di servizi, devono rispettare le seguenti superfici minime: 20 mq. al netto del locale di attesa, accoglimento clienti e attività amministrative, bagni, locali per la disinfezione.
2. Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi principali destinati allo svolgimento delle attività:
 - a) locale/i attesa /reception/attività amministrative, dimensionato/i secondo i volumi di attività;Nel caso di struttura con più attività, il locale d'attesa e quello destinato ad attività amministrative possono essere condivisi, fatto salvo quanto previsto dalle leggi di settore;

- b) locale/i dedicato/i al tatuaggio e/o piercing di dimensione indicativa di almeno 12 mq;
- c) locale o spazio separato per la disinfezione e sterilizzazione degli strumenti non inferiore a quattro metri quadrati ovvero a tre metri quadrati quando si tratti di spazio ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni.
3. Nelle postazioni di lavoro/box, dove vengono effettuate le specifiche attività, devono essere installati lavamani distinti per l'uso diretto e per la pulizia delle attrezzature e dello strumentario, con rubinetti a comando non manuale (esclusa la leva sanitaria), forniti di acqua potabile calda e fredda; si può derogare dall'installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box adiacenti (lavabo in comune).
 4. Le postazioni di lavoro sono di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio dell'attività; qualora più postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, è garantita la riservatezza dei clienti e sono assicurate adeguate condizioni di illuminazione diretta, indiretta o artificiale e di ventilazione naturale o forzata, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
 5. Nel caso si voglia differenziare gli spazi per il tatuaggio, da quelli per il piercing, ovvero prevedere più postazioni di tatuaggio o piercing, i box realizzati all'interno di un unico ambiente hanno una superficie di almeno 6 mq. per le attività di piercing e di almeno 6 mq. per le attività di tatuaggio.
Per ogni postazione di lavoro, dove vengono effettuate le specifiche attività, è installato un lavabo; si può derogare a tale disposizione per un numero massimo di due box adiacenti, con un unico lavabo in comune.

Art. 23

Requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici

1. I locali, da adibire all'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai Regolamenti edilizi, devono essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione incendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.
2. I locali da adibire all'attività di tatuaggio e piercing devono possedere per quanto riguarda altezza dei locali, illuminazione, microclima, aerazione naturale o artificiale, isolamento, servizi igienici e spogliatoi e caratteristiche tecniche dei vani, quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n.2117 del 16.11.2013 e nel D. Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;
3. Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi accessori:
 - a. servizio igienico, dotato di anti bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno.
Il servizio igienico deve essere ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale.

Il servizio igienico deve essere dotato di lavabo, con comandi della rubinetteria preferibilmente non manuali, per l'erogazione dell'acqua, distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido, contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti;

- b. per gli operatori maschi e femmine devono essere di regola realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro.
Qualora il numero complessivo di potenziali presenze sia maggiore di 10, deve essere realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo dei clienti.
In caso di struttura condivisa con altre attività, il servizio igienico può essere unico con le limitazioni previste in caso di presenze maggiori di dieci e fatto salvo quanto previsto dalle leggi di settore;
- c. spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto, per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e un adeguato numero di sedili; nel caso che il numero degli operatori sia superiore a 5, lo spogliatoio deve essere diviso per sesso;
- d. locale/spazio attrezzato con idonei contenitori per il deposito del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria;
- e. locale/ spazio per il deposito dello sporco e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- f. ripostiglio o spazio adeguato per il deposito dei materiali ed attrezzature per la pulizia.
Qualora per ragioni strutturali, e in relazione alla dimensione dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio adeguato, dotato di idonei contenitori per il deposito e va installato, nel servizio igienico, un rubinetto porta gomma adatto alla captazione dell'acqua tramite secchi o contenitori adeguati all'uso;
- g. locale/spazio separato per la disinfezione e sterilizzazione degli strumenti non inferiore a 4 mq., ovvero a 3 mq. quando si tratti di spazio ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni.
- h. il locale, o spazio per la sterilizzazione degli strumenti, è dotato di banco di lavoro provvisto di lavabo, di spazi adeguati alle varie fasi del processo (gestione e pulizia strumenti usati, imbustamento e sterilizzazione) e di autoclave idonea alla sterilizzazione di strumenti cavi e porosi, conforme alle norme di buona tecnica applicabili;
- i. non è richiesto il locale/spazio per la sterilizzazione, se l'esercizio utilizza esclusivamente strumenti sterili monouso o se la sterilizzazione è affidata a soggetti terzi esterni all'esercizio, in possesso di autorizzazione rilasciata a norma di legge;
- j. le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali indicati, utilizzati per l'attività di tatuaggio e piercing, nei locali destinati a disinfezione e sterilizzazione, nello spogliatoio per addetti, nel locale/spazio destinato al deposito dello sporco e dei rifiuti, nonché nel

ripostiglio in cui sono stivati i materiali per la pulizia, il pavimento deve essere impermeabile, le pareti ed il soffitto intonacati a superficie liscia, in tinta chiara, le pareti, inoltre, dovranno essere impermeabili per un'altezza di almeno metri 2,00 dal piano di calpestio;

- k. nei mesi freddi deve essere garantita una temperatura interna compresa tra i 18° e i 20° C;
- l. i locali destinati alle attività di tatuaggio e piercing sono funzionalmente collegati tra loro e distinti con accesso separato da locali con altra destinazione d'uso o soggetti a specifiche autorizzazioni;
- m. i locali destinati all'attività, nonché gli impianti aeraulico ed idrico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento regionale alla L.R. 7/2012 adottato con D.P.R. 14 aprile 2014 n.064.
Qualora presente, l'impianto aeraulico deve essere realizzato in conformità alla norma tecnica UNI 10339 e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato;
- n. le acque reflue devono essere smaltite conformemente alle norme vigenti in materia;
- o. l'esercizio deve essere dotato di biancheria pulita per ogni cliente, contenuta in appositi armadietti chiusi, di contenitori con coperchio lavabili e disinfettabili per la biancheria sporca e per i rifiuti;
- p. tutti gli impianti devono essere realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 5.03.1990 n.46 e dal D.M. 22.01.2008 n. 37.
Presso l'esercizio deve essere disponibile la documentazione prevista dalla norma citata, come richiamato dalle indicazioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari;
- q. i locali dell'esercizio devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e periodicamente disinfettati, secondo le indicazioni dell'Azienda Sanitaria;
- r. qualunque variazione o modifica nell'utilizzo dei locali, rispetto a quanto dichiarato in sede di apertura, dovrà essere comunicata all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria e al Comune;
- s. in presenza di lavoratori dipendenti, i locali dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Art. 24

Requisiti delle attrezzature e organizzativi per l'esercizio dell'attività

- 1. Le attrezzature per l'attività di tatuaggio e piercing devono essere:
 - a. utilizzate e sterilizzate secondo quanto previsto dal Regolamento regionale alla L.R. 7/2012, adottato con D.P.R. 14 aprile 2014 n.064, che descrive anche le caratteristiche e modalità di utilizzo dei pigmenti per l'attività di tatuaggio;
 - b. conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti, ove richiesto dalle

norme di legge in materia, devono essere presenti le certificazioni di conformità ed i manuali d'uso delle apparecchiature.

2. L'attività deve essere condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni, adottando tutte le procedure ritenute necessarie anche sulla base della valutazione dei rischi a tutela del cliente e degli operatori, come espressamente previsto all'art.4 e successivi del D.P.R. 14 aprile 2014, n.064/Pres.
Gli esercenti le attività di tatuaggio e piercing sono tenuti ad informare il cliente sul tipo di operazioni da effettuarsi, sui potenziali rischi per la salute, legati dall'esecuzione e dalla rimozione di tali pratiche, e sulle precauzioni da tenere dopo la loro effettuazione ed a far sottoscrivere prima dell'esecuzione del trattamento, al cliente, ovvero, all'esercente la potestà genitoriale o al tutore qualora il richiedente sia minore di anni diciotto, una dichiarazione, mediante sottoscrizione di un modulo predisposto dall'operatore che contenga almeno le informazioni indicate nell'allegato A del D.P.Reg. n.064/2014 per l'attività di tatuaggio e nell'allegato B dello stesso Decreto per l'attività di piercing, attestante il proprio consenso informato, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n.196.
3. L'esercente è tenuto ad osservare i divieti elencati dall'art.6 della L.R. n. 7/2012.
4. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante, fatte salve le manifestazioni pubbliche previste dall'art.9 della L.R. n. 7/2012.

Art. 25

Piercing al lobo dell'orecchio

1. Il presente Regolamento non si applica all'attività di piercing al lobo dell'orecchio, salvo che per quanto di seguito disposto.
2. Per l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio, i soggetti interessati all'attività devono darne comunicazione preventiva al Comune e all'Azienda per i Servizi Sanitari.
3. Il piercing al lobo dell'orecchio deve essere effettuato in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento.
4. E' vietato eseguire il piercing al lobo dell'orecchio ai minori di anni quattordici, senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate all'art.5 della L.R. 7/2012 e all'art.11 del Regolamento regionale approvato con DPR 064/Pres. di data 14/04/2014.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e sistema sanzionatorio

Art. 26

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali (altezze, superficie, illuminazione, ecc.) dei locali sede delle attività, disciplinate dal presente Regolamento agli artt. 17 e 18 comma 2, 22 e 23 commi 2 e 5, non si applicano agli esercizi già autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed in caso di subingresso senza modifiche strutturali del locale.
2. Per modifiche strutturali si intendono l'aumento dei posti di lavoro, l'ampliamento/riduzione dei locali, il trasferimento dell'esercizio.

Art. 27

Revoca dell'autorizzazione, sospensione dell'attività e provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti

1. La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi o oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
2. Nei casi di sopravvenuta e accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la prosecuzione dell'attività avviata con SCIA, l'Amministrazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
3. Viene disposto il divieto di prosecuzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento nei casi in cui:
 - a) le attività vengano esercitate senza che sia stata presentata la prevista SCIA;
 - b) la SCIA, ancorché presentata, non sia valida ed efficace;
 - c) l'attività venga esercitata senza la presenza del responsabile tecnico/direttore d'azienda;
 - d) sia sopravvenuta la carenza dei requisiti previsti dai precedenti artt. 14, 15 e 20 per l'accesso e l'esercizio delle attività;
 - e) siano accertate dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) il titolare dell'attività la sospenda per un periodo superiore a dodici mesi, fatto salvo quanto previsto al precedente art.11;
 - g) il titolare commetta recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria: sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
4. Nel caso di sopravvenuta carenza dei requisiti di cui alla lettera c) del precedente comma, l'Ufficio competente ne dispone la sospensione per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni, intimando all'interessato di conformarsi alle

normative vigenti.

Decorso tale termine, salva proroga in caso di comprovata necessità, in caso di inottemperanza si dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

Art. 28 **Sanzioni**

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni vengono effettuate secondo le disposizioni della L.R. n.1 del 17/01/1984 e s.m.i.
2. L'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore, in assenza della segnalazione certificata di inizio attività, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'art.17 comma 2 lettera b) della L.R. 12/2002.
3. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, in assenza della segnalazione certificata di inizio attività, ovvero la violazione di altre norme previste dalla L.R. 7/2012, comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'art.15 della legge citata.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, di seguito elencate, non diversamente sanzionate dalla L.R. 12/2002, per quanto previsto dall'art.7 della L.R. n.4 del 12/02/2003, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) mancata o tardiva comunicazione di cessazione dell'attività (art.6): si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00;
 - b) mancata o tardiva comunicazione di sospensione dell'attività (art.11): si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00;
 - c) mancata o tardiva comunicazione di riapertura anticipata dell'attività in regime di sospensione (art.11): si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00;
 - d) mancata comunicazione di variazione societaria non comportante subingresso (art.5): si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00;
 - e) mancata esposizione dell'orario praticato (art.12): si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00;
 - f) mancata esposizione delle tariffe praticate (art.13): si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00;
 - g) svolgimento delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, in forma ambulante o di posteggio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €500,00 a €3.000,00.
5. Per altre violazioni al presente Regolamento e non espressamente sanzionate, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00.

Art. 29
Entrata in
vigore

1. Il presente Regolamento, che abroga quelli precedenti, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comportano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento.